

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI TERRENI COLTIVATI A PRATO IN

LOC. "ZIVERANA" e in LOC. "CASOTI" SU CC POVO (TN)

(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)

In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice
dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. ____ del giorno ____ / ____ /2024, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.

Maurizio Fraizingher, _____, domiciliato per
la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di
Sopramonte, parte concedente assistita da _____,
rappresentante della _____, e

- la Signora Antonioli Bruna con sede a Trento in via _____,
C.F. _____ nato/a a _____ il ____ / ____ / ____ , residente a Trento in
via _____ n. _____, parte affittuaria,

facendo seguito alle intese concordate, in deroga alle norme vigenti in
materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3
maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell'accordo collettivo
in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento, le parti
stipulano il seguente contratto di concessione:

Art. 1

L'Azienda forestale concede in uso la Sig.ra Antonioli Bruna i terreni

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

corrispondenti alle:

a) pp. ff. 2029 (867 m²), 2162 (1385 m²) e 2163 (665 m²) in CC Povo, ubicate in località Ziverana di Povo (TN), della superficie complessiva di metri quadrati 2917, evidenziate negli allegati A.1 e A.2,

b) pp. ff. 2150 (272 m²) e 2151/1 (2080 m²) in CC Povo, ubicate in località Casoti di Povo (TN), della superficie complessiva di metri quadrati 1350, evidenziate nell'allegato A.3,

documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, dei quali la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per lo sfalcio o la coltivazione.

Le aree prative come sopra identificate sono affittate dall'Azienda forestale esclusivamente per lo sfalcio o per altro uso familiare; non è ammesso il pascolo di ovi-caprini.

Art. 2

La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e **termina il giorno 30 novembre 2029**, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro 4.032,00 (quattromilazerotrentadue/00), esclusa eventuale IVA nella misura di legge, che la parte affittuaria si impegna a versare con le

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

seguenti modalità:

- Euro 672,00 alla firma del presente atto;

- Euro 672,00 entro il 31 marzo di ciascun anno di validità del presente atto.

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di gennaio di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione chimica delle aree prative oggetto del presente contratto, mentre è invece consentito l'uso di fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della cotica erbosa. È fatto inoltre divieto di posizionare manufatti (serbatoi, sedie, panchine, tavoli, punti fuoco, gazebo ecc) o di

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

depositare materiali (terra, letame, legna in tronchi o spaccata, ecc...).

Qualora non venissero rispettati i commi precedenti, l'Azienda forestale potrà

revocare il presente contratto con decorrenza immediata.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di

pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o

testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun

compenso.

Art. 7

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento,

con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei

terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, e per ogni altro motivo

dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o

all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di

pubblico interesse.

Art. 8

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile

dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà

l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia,

l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni

vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 10

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a

	In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..	
	quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del	
	codice civile in quanto applicabili.	
	Art. 11	
	Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano	
	reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e	
	14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con	
	opportuna informativa	
	Art. 12	
	Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.	
	Art. 13	
	Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1 ^a - della	
	tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Trento, lì	
	L'AZIENDA FORESTALEL'AFFITTUARIO	
	dott. Maurizio FraizingherAntoniolli Bruna	
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di	
	comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2,	
	3, 4, 5, 6, 7 e 8.	
	Letto, firmato e sottoscritto	
	L'AZIENDA FORESTALEL'AFFITTUARIO	
	dott. Maurizio FraizingherAntoniolli Bruna	
	5	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 27/05/2024 10:10:44

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834